

CONTENZIOSO

Sottoscrizione della sentenza “prima” o “dopo” la menzione dell’impedimento?

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

[Scopri di più >](#)

All'esito del **processo tributario**, subito dopo la **discussione in pubblica udienza** o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, il **collegio giudicante**, in segreto nella camera di consiglio, **decide la controversia pronunciando “sentenza”**.

In via generale il **procedimento di redazione della sentenza**, secondo quanto previsto dall'[articolo 119 disp. att. c.p.c.](#), contempla i seguenti **adempimenti**: il relatore redige la **minuta** della sentenza, consegnandola al presidente di sezione; il **presidente di sezione**, unitamente al relatore, **sottoscrive** la minuta, consegnandola al segretario; il segretario scrive il **testo originale** della sentenza; infine, il **presidente di sezione** e il **relatore**, verificata la corrispondenza dell'originale della sentenza alla minuta consegnata al segretario, **sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice**.

Con specifico riferimento al processo tributario, poi, occorre sottolineare che il legislatore, all'[articolo 36 D.Lgs. 546/1992](#), ha stabilito che **la sentenza debba contenere**, tra gli altri elementi, anche la **sottoscrizione del presidente di sezione e del giudice estensore**.

L'**inosservanza** di quanto disposto nel citato [articolo 36](#) può determinare, a seconda dei casi, la **nullità della sentenza** o la sua **emendabilità** tramite il **procedimento di correzione** delle sentenze ex [articolo 287 c.p.c..](#)

Sotto un profilo pratico, è opportuno soffermarsi sull'ipotesi in cui sussista un qualche **impedimento** da parte del **presidente di sezione** alla sottoscrizione della sentenza. Più precisamente, occorre domandarsi a chi spetti la **sottoscrizione** della sentenza in sua vece e, soprattutto, quali **formalità** debbano essere rispettate affinché la sentenza possa considerarsi valida.

Innanzitutto occorre rilevare che ai sensi dell'[articolo 132, comma 3, cod. proc. civ.](#), disposizione applicabile al rito tributario in virtù del richiamo contenuto nell'[articolo 1, comma 2, D.lgs. 546/1992](#), se il **presidente di sezione** è impossibilitato a sottoscrivere la sentenza per morte o per altro impedimento, la **sentenza** deve essere **sottoscritta dal componente più anziano del collegio**.

Quanto alle **formalità**, poi, la medesima disposizione precisa che tale **impedimento** deve risultare **menzionato “prima”** della **sottoscrizione**. Ciò significa che la sentenza è valida se la **sottoscrizione** della stessa da parte del componente più anziano del collegio è **preceduta** dalla **menzione dell’impedimento** del presidente di sezione.

Viceversa, qualora la **mancata sottoscrizione** della sentenza da parte del presidente di sezione, derivante da impedimento, **non** risulti dalla **espressa menzione** dell’impedimento stesso, posta **“prima” della sottoscrizione del componente più anziano del collegio**, così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in molteplici occasioni anche risalenti nel tempo (cfr., **Cass. n. 872/1962; Cass. n. 1892/1965; Cass. n. 622/1966; Cass. n. 2242/1967; Cass. n. 2696/1968; Cass. n. 911/1973; Cass. 9723/1991; Cass. n. 4559/1993; Cass. n. 8742/1998**), la **sentenza** deve considerarsi viziata da **nullità assoluta**.

Detto in altri termini, la **menzione dell’impedimento** del presidente di sezione, posta **“dopo”** la sottoscrizione del componente più anziano del collegio, deve considerarsi **invalida**, con conseguente **nullità assoluta** della decisione.

Tale **prescrizione** risponde evidentemente alla necessità di **garantire l'accertamento dell'esistenza del motivo** per il quale il presidente di sezione non ha potuto sottoscrivere la sentenza, accertamento che è **affidato** dalla legge esclusivamente agli **altri componenti** del **collegio giudicante**.

Va tuttavia precisato che **non sempre** la menzione dell’impedimento **“dopo”** la sottoscrizione del componente più anziano del collegio, comporta la **invalidità** della sentenza.

In un **recente caso** sottoposto al vaglio della **Corte di Cassazione** (cfr., **Corte di Cassazione, sentenza n. 14030 del 22.05.2023**), infatti, i Giudici di vertice hanno osservato che: «*l'attestazione dell'impedimento del Presidente ... a sottoscrivere la sentenza risulta apposta dopo la sottoscrizione del giudice anziano ... ed è a sua volta priva di alcuna sottoscrizione, il che determina la nullità della sentenza*».

Ne deriva che, sebbene il citato [articolo 132, comma 3](#), stabilisca che la menzione dell’impedimento debba precedere la **sottoscrizione** del componente più anziano del collegio, è comunque **ammissibile** che quest’ultima sia posta **“prima”** della suddetta **attestazione**, sempreché tale menzione sia **a sua volta seguita da un’ulteriore sottoscrizione** dei giudici.

In definitiva, quindi, per il **difensore tributario** è importante studiare con attenzione la **sentenza** emessa dal collegio giudicante, al fine di verificare che questa **soddisfi anche tutti i**

requisiti formali previsti dalla legge, facendo eventualmente valere i **vizi riscontrati** (quale, ad esempio, il vizio di mancata sottoscrizione del presidente di sezione), anche in considerazione della singola controversia e delle ragioni che animano il contribuente.